

UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 L. N. 311/2004 UFFICIO FINANZIARIO
DOTT.SSA ELISA CANNEA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PAULILATINO

L'anno Duemilaventiquattro addi Nove del mese di Luglio, presso la sede dell'Unione di Comuni dei Fenici

TRA

L'Unione di Comuni dei Fenici, codice fiscale 01107930958, rappresentato dal Segretario Comunale Dott.ssa Barbara Pusceddu, autorizzato alla stipula del presente contratto in rappresentanza dell'Ente

E
La Dott.ssa Elisa Cannea nata il _____ a _____, C.F. _____ residente in _____

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Solarussa e Villaurbana, facendo seguito alla proposta di ambito ottimale deliberata ai sensi della L.R. n. 12/2005 hanno costituito l'Unione di Comuni dei Fenici ai sensi degli articoli 7 e 10 della L.R. n. 2/2016;
- l'Unione di Comuni dei Fenici non ha una propria dotazione organica stabile e gestisce le funzioni e i servizi trasferiti mediante utilizzo di personale appartenente ai Comuni aderenti all'Unione stessa;
- per garantire la prosecuzione delle funzioni e dei servizi, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in legge 30/07/2010 n. 122 e all'art. 9 della legge n. 135/2012 l'Unione può avvalersi delle prestazioni lavorative del personale dipendente a tempo pieno e indeterminato dei Comuni aderenti o mediante assunzioni di personale a tempo determinato;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",
- lo Statuto vigente;
- il C.C.N.L. del 16/11/2022;
- il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) dell'Ente 2024/2026, approvato con atto di Giunta dell'Unione n. 21 del 04/07/2024;
- la nota del 04/07/2024 con cui il Presidente dell'Unione di Comuni dei Fenici ha chiesto al Comune di Paulilatino l'autorizzazione all'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente Dott.ssa Cannea Elisa ex art.1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un massimo di n. 12 ore settimanali per il periodo 10/07/2024 – 31/08/2024;
- la nota del Comune di Paulilatino con la quale è stata concessa alla Dott.ssa Cannea l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso l'Unione di Comuni dei Fenici per un massimo di n. 12 ore settimanali per il periodo 10.07.2024 – 31.08.2024;
- l'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 "*Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo*

determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fattasalva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.) Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;

- l'art. 53, comma 8, D.lgs. n. 165/2001 “Le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”;
- l'art. 91, comma 1 D.lgs. n. 267/2000 “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, “Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;
- l'art. 1, comma 557, della L. N. 311/2004 ai sensi del quale “i comuni con popolazione inferiore a 5.0000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza”;

ATTESO CHE

- il limite demografico dei 5000 abitanti per il ricorso allo scavalco di eccedenza è stato esteso, dapprima ai Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (D.L. n. 44/2023, art. 3 comma 6 bis, convertito in L. n. 74/2023) e successivamente ai Comuni con popolazione sino a 25.000 abitanti (D.L. n. 75/2023, art. 28 ter, convertito in L. n. 112/2023);

RICHIAMATI

- il parere del Consiglio di Stato - Sezione Prima n. 2141 del 25/05/2005 avente ad oggetto “Problematiche interpretative di personale dipendente degli enti locali: art. 1 comma 554 legge 30/12/2004 n. 311”, secondo cui tale normativa “introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”;
- la circolare n. 2 del 21/10/2005 del Ministero dell'interno che ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione dell'art 1, comma 557 della legge n. 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- il parere ARAN - RAL358 secondo cui “un ente locale può procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché siano rispettate le previsioni dell'art. 92, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 o dell'art.1, comma 557 della L. n. 311/2004.”;

TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO

Tra le parti come sopra individuate, si procede alla stipula del presente contratto di lavoro ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, regolato dalle seguenti pattuizioni:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'Unione di Comuni dei Fenici si avvale della prestazione lavorativa della Dott.ssa Cannea Elisa in servizio presso il Comune di Paulilatino.

Il presente contratto è stipulato ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, per ragioni di carattere organizzativo connesse ad esigenze temporanee ed eccezionali.

Il rapporto di impiego presso l'Unione di Comuni dei Fenici è da eseguirsi in eccedenza alla prestazione di lavoro subordinata svolta presso l'amministrazione comunale di Paulilatino, di cui è dipendente la Dott.ssa.

In nessun caso il presente rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO

Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 10.7.2024 ed avrà termine il 31.08.2024. Il contratto è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso:

- nel caso in cui l'ente locale, dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242, D.lgs. n. 267/2000;
- in caso di accertata responsabilità particolarmente grave o reiterata, ivi compresa l'inosservanza delle direttive impartite dal Presidente e/o dal Segretario Comunale, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative datoriali.

ART. 3 – PROFILO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il profilo professionale della dipendente è quello di FUNZIONARIO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, ai sensi del CCNL Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Il trattamento economico fondamentale è quello determinato dai vigenti CCNL, rapportato alla prestazione di impiego di n. 12 ore settimanali spettanti a termini di contrattazione collettiva, legge e disposizioni interne dell'Ente.

ART. 4 - MANSIONI - ORARIO DI LAVORO

Il dipendente viene assegnato all'Area finanziaria dell'Unione di Comuni dei Fenici.

Il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni previste per il profilo cui appartiene, per quanto riportate nelle declaratorie del CCNL di comparto vigente, nonché di quelle attribuite, in base alla organizzazione intera dell'ente, dal settore cui è assegnato.

E' espressamente fatto salvo il principio di esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 165/2001.

L'orario di lavoro è di N. 12 ore settimanali da svolgersi nei seguenti giorni concordati con l'Amministrazione.

Il Dipendente è ammesso a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di Lavoro Agile/da Remoto, previa richiesta scritta indirizzata al Sig. Presidente e al Segretario Comunale e stipula di apposito Accordo Individuale.

Le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio del Comune di cui già dipendente, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente ove già impiegato e l'ente utilizzatore, non potrà superare in media le n. 48 ore settimanali.

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti.

La fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti di cui è dipendente. L'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Il dipendente si impegna ad adempiere alle mansioni attribuite con ogni diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente e dal Segretario Comunale, nell'esercizio dei poteri e prerogative datoriali, nonché delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione. Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto di lavoro, dichiara, altresì, di aver preso visione del codice disciplinare e del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. n. 62/2013, aggiornato con D.P.R. N. 81/2023 e di aver ricevuto copia del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il dipendente dovrà inoltre seguire ogni indicazione impartita ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa di settore.

ART. 6 - INCOMPATIBILITA'

Con la sottoscrizione del presente contratto, il lavoratore dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.53, D.lgs. N. 165/2001, e del D.lgs. N. 39/2013.

ART. 7 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Unione di Comuni dei Fenici garantisce al dipendente, che acconsente, il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento n. 2016/679/UE.

ART. 8 - NORME APPLICABILI –RINVIO

Il rapporto di lavoro, salvo quanto non espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro intrattenuto ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 9 - BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 5 della Tabella al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Palmas Arborea, 10.07.2024

Letto, confermato e sottoscritto

L'Unione di Comuni dei Fenici
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Barbara Pusceddu

Il Dipendente
Dott.ssa Elisa Cannea